

AGEVOLAZIONI

Scaffalature dei magazzini automatizzati iper ammortizzabili

di **Sandro Cerato**

La **maggiorazione dell'iper ammortamento** relativa alle scaffalature del magazzino autoportante deve essere ripartita lungo la durata dell'ammortamento dell'immobile, trattandosi di un elemento avente una funzione immobiliare.

È quanto precisato nella [risposta n. 408](#) dell'Agenzia delle entrate in risposta ad un'istanza di interpello presentata da una società che, nel corso del 2018, ha effettuato (con interconnessione ed entrata in funzione nello stesso anno) un **investimento consistente in un magazzino automatizzato per lo stoccaggio dei prodotti**.

Il magazzino in questione è formato da una **componente impiantistica** e dalle **scaffalature portanti** che concorrono alla determinazione della stima catastale dell'immobile.

La società istante, in linea con le norme vigenti al momento di effettuazione dell'**investimento** ha tenuto conto, ai fini dell'agevolazione dell'iper ammortamento, solamente della **parte di costo riferita alla componente impiantistica**, e **non anche del costo riferito alle scaffalature**.

E ciò in quanto la [risoluzione 62/E/2018](#) aveva precisato che **rientrano nell'agevolazione "le sole componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti, ossia le componenti escluse dalla determinazione della rendita catastale (...)"**.

Successivamente, con il **D.L. 135/2018** è stato precisato che, ai soli fini della disciplina dell'iper ammortamento, *"il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, (...), **si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato**"*.

La società istante, alla luce della descritta situazione, chiede all'Agenzia delle entrate se la norma citata abbia **natura interpretativa** e, come tale, possa essere **applicata retroattivamente** anche per gli investimenti del 2018, ed in caso affermativo se sia necessaria una **modifica della perizia già presentata**.

Infine, si chiede se il **costo della scaffalatura** sia agevolabile nel periodo di durata dell'ammortamento del magazzino, ovvero in funzione della **durata dell'ammortamento dell'immobile**, vista la rilevanza di detti componenti ai fini della stima catastale del bene.

L'Agenzia delle entrate, **dopo aver ripercorso l'iter normativo** dell'iper ammortamento per quanto riguarda i beni in questione, ritiene in primo luogo che, per effetto dell'[articolo 3-quater, comma 4, D.L. 135/2018](#), **il costo agevolabile comprenda non solo quella riferita al magazzino autoportante**, ma anche quella relativa alle **scaffalature**.

Tuttavia, poiché la citata legge si riferisce al solo iper ammortamento, la parte di costo riferita alle scaffalature, quale componente "immobiliare", deve essere **ripartita in base alla durata fiscale dell'ammortamento** dell'immobile.

Resta fermo che la **componente "mobiliare"** è invece agevolabile in base alla **durata del periodo di ammortamento** riferito all'impianto.

Per quanto riguarda invece la perizia giurata del tecnico abilitato, l'Agenzia precisa che, poiché la norma di interpretazione autentica in precedenza citata ha inciso essenzialmente sulla **determinazione del costo agevolabile e non sulla corretta classificazione dell'investimento ai fini dell'iper ammortamento** (rientrante nell'[allegato A](#) alla L. 232/2016), **non si rende necessario procedere alla redazione di una nuova perizia giurata**, essendo sufficiente allegare alla precedente perizia una dichiarazione resa dal legale rappresentante (redatta ai sensi del **D.P.R. 445/2000**) in cui è indicato il costo attribuibile alla scaffalatura asservita all'impianto di movimentazione.

Seminario di specializzazione

**LE VALUTAZIONI DOPO L'INTRODUZIONE DEI PIV:
DALLA TEORIA ALLA PRATICA**

Scopri le sedi in programmazione >